



COMUNE DI FERRUZZANO

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°4 del 18.01.2011.

Art 1

Istituzione della tassa

È istituita dal Comune di Ferruzzano apposita tassa annuale in base a tariffe relative alla gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 3 del presente regolamento.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata.

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinate per unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani o assimilati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, in cui i medesimi sono destinati, nonché al costo del servizio comprensivo del pagamento alla Regione del tributo speciale.

Art 2

Oggetto della tassa

La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento.

Dette attività di pubblico interesse sono esplicate nelle forme di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 T.U.E.L. e di cui all'art. 23 del D. Lgs. 22/1997.

Art 3

Definizione di rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti a civile Abitazione;
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al precedente comma, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera **g** del D. Lgs. 22/1997;
- I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- I rifiuti giacenti sulle strade e sulle spiagge marittime;

- I rifiuti vegetali provenienti da aree a verde.

Art 4 Soggetti passivi e responsabili

Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengano locali o aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per i locali destinati ad attività ricettiva la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce tale attività.

Per i locali adibiti ad abitazione e affittati con il mobilio, oltre all'inquilino risponde solidamente anche il proprietario.

Art 5 Decorrenza della tassa

La tassa decorre dal primo giorno del mese successivo dalla data in cui ha inizio l'occupazione dei locali.

Art 6 Modalità di presentazione delle domande-denunce

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate presso il servizio tributi del Comune, sia a mano, mediante fax o servizio postale.

L'ufficio anagrafe deve, contestualmente all'iscrizione anagrafica di nuovo cittadino, darne comunicazione all'ufficio tributi.

Articolo 7 Denuncia iniziale

I proprietari, gli inquilini e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa sono obbligati, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione a presentare denuncia dei locali od aree tassabili siti nel territorio comunale.

La denuncia iniziale deve contenere:

- Le generalità del contribuente e il codice fiscale;
- Il numero degli occupanti residenti e i dati identificativi per i non residenti;
- La data di inizio dell'occupazione;
- L'ubicazione catastale del fabbricato e delle aree occupate;
- La destinazione d'uso dei locali;
- La tipologia dei rifiuti prodotti.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non intervengano modifiche.

Le variazioni d'uso o una variazione della superficie tassabile va denunciata entro il mese di gennaio immediatamente successivo.

Articolo 8 Denuncia di cessazione

La cessazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio tributi, secondo le modalità previste per la denuncia iniziale, in caso di subentro il contribuente è tenuto a comunicarlo nella denuncia di cessazione indicando le generalità del subentrante.

La cessazione, fatto salvo eventuale accertamento da parte degli uffici comunali, produce effetto dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

In caso di mancata denuncia di cessazione la tassa è dovuta sino alla domanda o alla denuncia di subentro da parte di altro contribuente.

Articolo 9 Sgravi e rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine perentorio di cinque anni dal versamento. Entro lo stesso termine deve essere richiesto lo sgravio dell'avviso bonario di pagamento o della cartella esattoriale.

Il rimborso o lo sgravio, se dovuti, sono effettuati entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 10 Accertamenti

Le denunce iniziali o quelle di variazione o cessazione, possono essere soggette ad accertamento da parte degli uffici comunali.

L'Amministrazione comunale ha il potere di effettuare tutti i controlli che ritenesse più efficaci ed opportuni per individuare tutti i soggetti tenuti al pagamento della tassa, o ad acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie alla verifica di quanto dichiarato nella denuncia iniziale. A tale scopo possono essere effettuati sopralluoghi ai locali e alle aree da personale comunale o da esso autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione da parte del contribuente, l'accertamento può essere effettuato in base a documentazione in atti al Comune o su basi presuntive.

Articolo 11 Verifica della tassa

Il servizio tributi comunale procede alla verifica e all'eventuale rettifica delle denunce incomplete o infedeli nonché ad accertamento delle omesse denunce, notificando, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, al contribuente avviso motivato.

Gli avvisi di accertamenti e di rettifica devono essere, pena la decadenza, notificati al contribuente entro cinque anni dalla data di presentazione della denuncia iniziale. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

Gli avvisi devono essere motivati e contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al prodotto e notificato al contribuente, il responsabile del procedimento, dell'autorità amministrativa presso la quale è possibile proporre un riesame e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

Articolo 12 Ricorsi

Contro l'atto di accertamento è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D. Lgs. 546/1992.

Articolo 13 Aree tassabili

Ai fini della determinazione della tassa, devono essere prese in considerazione le superfici:

- Dei locali, misurata sulla superficie netta di calpestio espressa in metri quadrati arrotondata al metro quadrato superiore, comunque la superficie tassabile non può essere inferiore alla superficie catastale ridotta del 20%. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio. Qualora in una civile abitazione si svolga anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la superficie effettivamente utilizzata per l'attività;
- Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Articolo 14 Tariffe

Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune verifica che il gettito complessivo non sia superiore al costo di esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.

Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D. Lgs. 507/1993, entro il 30 giugno di ogni anno, il servizio tributi è tenuto a comunicare all'Amministrazione la previsione, in forma analitica, del costo del servizio per l'anno successivo.

Articolo 15 Riscossione della tassa

La riscossione volontaria e coattiva della tassa e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione.

Articolo 16 Locali ed aree non tassabili

In applicazione dell'art. 62, comma 2 del D. Lgs. 507/1993, si considerano, a titolo meramente indicativo, non tassabili:

- Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza umana;

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e non allacciate alla rete dei servizi pubblici;
- Le cantine e i solai e simili qualora non abitate o abitabili, per queste ultime devono essere di altezza non superiore a metri 1.50;
- Superfici scoperte riservate solo alla pratica sportiva;
- Le terrazze e i balconi;
- Fabbricati danneggiati e dichiarati dalla pubblica autorità non abitabili e non abitate;
- Le parti comuni dei condomini di cui all'art. 1117 comma 1 e 3 del Codice Civile;
- Locali e fabbricati di servizio dei fondi rustici;
- Fabbricati in ristrutturazione, purché tale circostanza sia opportunamente confermata dalla presentazione di idonea documentazione, tale esenzione si applica solo per il periodo dei lavori;
- Edifici adibiti a culto nonché i locali strettamente connessi a tale attività.

Articolo 17 Esoneri

Sono esonerati dalla tassa:

- I locali ed aree adibiti a sedi istituzionali: scuole, comune, palestra, ecc.

Articolo 18 Riduzioni

In relazione agli articoli 59, 66 e 68 del D. Lgs. 507/1993, si prevedono delle riduzioni per particolari tipologie di utenze:

- Abitazione con unico occupante, riduzione del 5%;
- Abitazione ad uso stagionale, riduzione del 5%;
- Agricoltori che occupino la parte abitativa della costruzione rurale, riduzione del 20%;
- Locali adibiti ad attività produttive, commerciali, turistiche e di servizi, riduzione del 10%;
- Per le abitazioni in cui non è effettuato il servizio di raccolta, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, riduzione del 30%.

Sulla base di indirizzi dati dal Consiglio Comunale:

- Le famiglie in cui vi sia un portatore di handicap, riconosciuto dalla commissione medica dell'ASL, possono presentare apposita domanda all'ufficio tributi dell'ente al fine dell'applicazione della riduzione delle tariffe nella percentuale del 20%.
- Aree adibite a verde, esenzione per i primi 300 metri quadrati, la parte eccedente i 300 metri quadrati, riduzione del 75%;
- Locali sede di associazioni ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D. Lgs. 460/1997 e le associazioni di cui alla legge 7 dicembre 2000 n° 383, previa attestazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge, riduzione del 30%;
- Per i nuclei familiari che versano in condizioni di grave disagio economico, riduzione del 50%;

Le agevolazioni tariffarie sono attribuite su domanda degli interessati e trovano applicazione al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.

Per le famiglie con portatori di handicap e per le sedi delle associazioni di cui ai precedenti punti le agevolazioni valgono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi vanno iscritte in bilancio e ne va assicurata la relativa copertura come previsto dall'art. 67 comma 3 del D. Lgs. 507/1993.

Articolo 19 Rifiuti speciali

I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dall'applicazione del tributo; si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi.

A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

Articolo 20 Tassa giornaliera di smaltimento

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 507/1993, è temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La tariffa per metro quadrato di superficie occupata e determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondente o similari, senza alcuna riduzione in caso di occupazione di aree o locali pubblici.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente alla tassa per occupazione di aree o suolo pubblico, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento.

In caso di parcheggio di lunga durata di camper o roulotte, la tariffa minima giornaliera si calcola su base settimanale.

Articolo 21 Sanzioni

Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'articolo 76 del D. Lgs. 507/1993, integrato dal D. Lgs. 472/1997.

Articolo 22
Tariffe

Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

Articolo 23
Entrata in vigore del regolamento

Le norme del presente Regolamento avranno efficacia dal 1° giorno successivo alla data di effettiva esecutività della delibera di approvazione e non hanno effetto retroattivo.

Articolo 24
Revoca norme in contrasto col regolamento

Le deliberazioni, il Regolamento previgente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento si intendono revocati.

Allegato a

TABELLA RIDUZIONI

NR	TIPOLOGIA	Percentuale riduzione
1	Abitazioni con un solo componente	5
2	Abitazioni uso stagionale	5
3	Case coloniche adibite a 1° casa	20
4	Loc. adibiti ad attività produttive, turistiche, comm. Ecc.	10
5	Abitazioni fuori perimetro di raccolta	30
6	Famiglie con un portatore di handicap	20
7	Aree a verde sup. a 300 mq.	75
8	Sedi di associazioni no profit	30
9	Famiglie in grave disagio economico	50

TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI – TARSU.

Categorie

Nr	Descrizione categoria
1	Locali ad uso abitazione
2	Alloggi per ferie estive o a disposizione
3	Alloggi con un solo abitante
4	Garage - Posti macchina – Autorimesse e parcheggi a pagamento
5	Case albergo – Collegi – Convitti – Caserme
6	Alberghi – Pensioni – Locande – Affittacamere – Bed & Breakfast
7	Residence
8	Distributori di carburante
9	Chioschi in genere
10	Edicole di giornali
11	Saloni d'esposizione merci – Depositi – Concessionari auto e moto
12	Circoli
13	Locali di esercizi commerciali di beni alimentari e loro pertinenze
14	Locali di esercizi commerciali di vendita non alimentare e loro pertinenze
15	Sale da ballo – Discoteche – Locali notturni – Spettacoli in genere
16	Ristoranti – Pizzerie – Circoli privati con ristorazione
17	Bar – Sale da gioco – Birrerie – Circoli privati con somministrazione
18	Palestre sportive
19	Botteghe artigiane – Frantoi – Edifici destinati ad uso industriale – ecc.
20	Locali destinati ad uffici in genere
21	Locali ad uso da associazioni senza fine di lucro - ONLUS
22	Magazzini e depositi in genere
23	Campeggi
24	Scuole private
25	Stazioni ferroviarie o di autobus
26	Aree esterne e tettoie ove si svolgano attività economiche
27	Case di cura
28	Mercati in genere
29	Banchi di vendita all'aperto